

Data 22.12.2006
Anno 01/2006
N.ro 06/06
PAG. 01/05



NEWS AMBIENTE & SICUREZZA

ing. Maurizio CRET
 Via M. Biagi, 79 - 72100 BRINDISI
 Via A. Doria, 111 - 70033 CORATO (BA)
 +39.0831.55.55.98 - 58.20.85 - +39.090.89.87.887
 +39.338.85.53.003
 P. IVA 01520290741

e - mail: macreti@tin.it web: www.brinqualitate.it

Sommario

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE	1
VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI	2
D.Lgs. 152/2006 T.U. AMBIENTE EMISSIONI IN ATMOSFERA IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA	3
VALUTAZIONE RISCHIO ESPLOSIONE	4



BUONE FESTE
&
FELICE ANNO NUOVO

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE
(D.Lgs. 195/2006)
(S.O. G.U. n. 88 DEL 14 Aprile 2006)
ATTUAZIONE ENTRO IL 14.12.06
ABROGA IL D.Lgs. 277/91

DICEMBRE 2006

SIETE TUTTI INVITATI A VISITARE IL NUOVO SITO

www.brinqualitate.it

Si segnala la pubblicazione del D.Lgs 10/4/06 n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici (rumore)" (G.U. 30/5/06 n. 124).

Il decreto, che introduce il nuovo titolo V-bis "Protezione da agenti fisici" al D.Lgs 626/94, individua i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore, in particolare per l'udito.

Più nel dettaglio, il D.Lgs 195/06 individua tre livelli di esposizione (denominati valori limite di esposizione e valori superiori e inferiori di azione) e stabilisce gli obblighi a carico del datore di lavoro in caso di superamento di tali livelli (valutazione del rischio; misure di

prevenzione e protezione e di limitazione dell'esposizione; uso dei dispositivi di protezione individuale; informazione e formazione dei lavoratori; sorveglianza sanitaria).

Detto decreto "ABROGA IL VECCHIO D.Lgs. 277/91" per cui necessiterà effettuare la rivalutazione del Rumore entro il 14.12.06 con le modalità previste dal nuovo decreto stesso, il quale stabilisce altresì che tale valutazione dovrà essere ripetuta ogni quattro anni e/o ogniqualvolta si verifica un cambio di lay-out o di ciclo di lavorazione.

L'adempimento consiste nell'eseguire delle misurazioni del Livello Sonoro e far redarre la relativa Relazione Tecnica da Tecnico Abilitato.

VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI

D.Lgs. 187/2005
SCADENZA 01.01.06
RIF. NEWS 03/06

Il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187, concernente l'attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del consiglio 25 giugno 2002, n. 2002/44/CE, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni).

Il campo di applicazione risulta essere il più vasto possibile, basti considerare la previsione dell'art. 1, comma 1, del nuovo decreto, rivolto alla tutela dei lavoratori "che sono esposti o che possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche" e la pedissequa definizione di vibrazioni, distinte in quelle trasmesse al sistema mano-braccio, "vibrazioni meccaniche che, trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari", e in quelle trasmesse al corpo intero, "vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide", di cui all'art. 2.

Risultano, pertanto, identificati i valori limite di esposizione a i valori di azione (espressi in termini di valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, art. 3), così come viene demandata al datore di lavoro la valutazione o la misurazione dell'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio o al corpo intero in base a una metodologia apposita secondo quanto previsto dall'Allegato I, parti A o B, al D.Lgs. n. 187/2005, eventualmente tenendo conto delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabilità / entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature in particolari condizioni di uso, comprese le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura o i tipi di attrezzature in particolari condizioni di uso, comprese le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzature. La valutazione dei rischi dovrà essere ripetuta periodicamente, a intervalli idonei, ed effettuata tenendo conto di alcune caratteristiche particolari delle attività lavorative in questione (per esempio, vibrazioni, intermittenti o esposizione a urti ripetuti, valori limite di esposizione e valori di azione, eventuali effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio, eventuali effetti indiretti risultanti sulla sicurezza dei lavoratori causati da interazioni tra vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature, informazioni fornite dal costruttore ecc.).

Naturalmente, la valutazione del rischio dovrà essere documentata secondo quanto previsto dall'art. 4. D.Lgs. n. 626/94 e, in aggiunta, dovrà includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con le vibrazioni meccaniche rendono non neces-

saria una valutazione "maggiormente dettagliata" (art. 4).

Parimenti, gravano sul datore di lavoro ulteriori adempimenti quali:

- L'adozione di misure di prevenzione e protezione ad hoc (in particolare elaborando un programma di misure tecniche od organizzative di prevenzione secondo particolari aspetti, art. 5);
- Un'apposita informazione e formazione dei lavoratori (art. 69);
- Una specifica sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 7.

Particolari deroghe potranno essere richieste dal datore di lavoro nel caso di attività lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione ma varia sensibilmente da un momento all'altro, con superamenti occasionali del valore limite di esposizione, ovvero nell'ambito dei settori della navigazione marittima e aerea qualora, a causa delle caratteristiche specifiche del luogo di lavoro, non sia possibile rispettare il valore limite di esposizione riferito al corpo intero (art. 9).

A carico del datore di lavoro inadempiente sono previste sanzioni penali, applicabili, inoltre, a carico del medico competente che, pur rilevando l'esistenza di anomalie imputabili a esposizione a vibrazioni, ometta di informare il datore di lavoro dei dati significativi rilevati.

I nuovi obblighi di rilevazione e misurazione decorreranno dal prossimo 1° gennaio 2006, con dilazione al 6 luglio 2010 per quanto riguarda il rispetto dei nuovi valori limite di esposizione nel caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007.

Il settore agricolo e quello forestale dovranno, invece, adeguarsi ai valori limite ex art. 3, entro il 6 luglio 2014.

Dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto è, infine, abrogata la laconica ma generale precedente previsione di cui all'art. 24, D.P.R. n. 303/1956, "nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuire l'intensità", e la voce 48 della tabella di cui all'art. 33 medesimo D.P.R. n. 303/1956.



D.Lgs. 152/2006 T.U. AMBIENTE

EMISSIONI IN ATMOSFERA IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA

Come noto (si veda la Circ. Cons Leg. N. 20/06 del 27/04/06) il **D. Lgs. 152/06** Parte V ha nuovamente disciplinato la materia delle emissioni in atmosfera.

Con la presente intendiamo soffermarci sugli impianti con una ridotta potenzialità inquinante, c.d. "impianti e attività in deroga" di cui al Titolo I, artt. 272 e 281 e all'allegato IV (si vedano gli allegati 1 e 2 alla presente circolare).

Si tratta delle attività che anche in base alla previgente normativa godevano di un regime autorizzativo semplificato, ed erano classificate in:

- ◇ attività con emissioni poco significative (D. P.R. 25 luglio 1991 allegato I);
- ◇ attività a ridotto inquinamento atmosferico (D.P.R. 25 luglio 1991 allegato II).

Il nuovo Codice Ambientale ha abrogato il sopra richiamato D.P.R. del 1991 ed ha riformulato la disciplina ivi contenuta, riscrivendo i 2 allegati.

Ci soffermiamo qui di seguito ad esaminarne i principali aspetti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- ◇ IMPIANTI ELEN-CATI NELLA PARTE I dell'Allegato IV alla Parte V: "Attività con emissioni scarsamente

rilevanti", che sono - come in precedenza - soggetti ad invio di comunicazione eventuale, nel caso in cui tale obbligo sia previsto dall'Autorità competente;

- ◇ IMPIANTI ELEN-CATI NELLA PARTE II del medesimo allegato: attività soggette - come in precedenza - al regime

delle "autorizzazioni generali".

Queste autorizzazioni sono provvedimenti di carattere generale, relative ad una o più categorie di impianti compresi nell'elenco, che stabiliscono i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento/analisi e la periodicità dei controlli che possono prevedere appositi modelli semplificati di domanda.



Il nuovo Codice ambientale prevede che le Regioni entro 2 anni (e, in mancanza, il Ministero dell'Ambiente) approvano le nuove autorizzazioni generali per le attività ricomprese nell'elenco, e che le autorizzazioni generali già rilasciate ai sensi della precedente normativa, verranno rinnovate (con tempistiche diverse a seconda che siano o meno conformi alle nuove disposizioni).

Nel caso di rinnovo di tali provvedimenti generali" per gli IMPIANTI IN ESERCIZIO, l'attività potrà continuare se il gestore, **entro 60 gg**, avrà cura di presentare la relativa "domanda di adesione", mentre per l'INSTALLAZIONE di NUOVI IMPIANTI O AVVIO ATTIVITÀ (comma 3 art. 272): il gestore deve presentare, al-

meno 45 giorni prima, *domanda di adesione* all'autorizzazione generale.

Le disposizioni ora viste - di semplificazione autorizzativa - non trovano applicazione in caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, ovvero nell'impianto siano usate sostanze cancerogene, mutagene o tossiche (comma 4 art. 272).

Informiamo inoltre che l'art. 281 al comma 3 prevede che, per talune categorie di impianti quali cucine, mense, lavaggio stoviglie, lavaggio biancheria e simili, forni da pane, i gestori dovranno inoltre una *comunicazione di adesione* quando l'Autorità competente avrà prov-

veduto ad adottare l'auto-
autorizzazione generate.

PERIODO TRANSITORIO

In considerazione del fatto che gli elenchi di attività contenuti rispettivamente in Parte I e II, allegato IV. Parte V D.Lgs. 152/06 sopra richiamati non coincidono perfettamente con quelli ex D.P.R. 26 luglio 1991 ; in particolare alcuni impianti non compaiono più nel nuovo elenco, occorre che i gestori degli impianti in esercizio effettuino un controllo degli elenchi, al fine di verificare se la propria attività sia attualmente ricompresa.

Infatti, qualora non compaia più nelle tipologie di impianti indicate, il comma 4 dell'art. 281 disposizioni transitorie e

potenza termica nominale inferiore a 3 MW: inferiore a 1 MW se alimentati a benzina; gli impianti di combustione alimentati a metano o a GPL di potenza termica nominale inferiore a 3 MW), che individua gli impianti esclusi dall'obbligo di autorizzazione, è opportuno verificare anche tale elenco.

Per quante, infine, concerne gli "SFIATI E RICAMBI D'ARIA ESCLUSIVAMENTE ADIBITI ALLA PROTEZIONE ED ALLA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO", attiriamo la Vostra attenzione sul fatto che per disposto dell'art. 272 comma 5, sono esclusi dall'applicazione della disciplina sulle emissioni in atmosfera, e che, pertanto, l'esercizio di tali attività non richiede alcun adempimento amministrativo.

Qui di seguito forniamo uno specchietto riassuntivo del regime autorizzativo degli impianti con emissioni in atmosfera, confrontando la vecchia e la nuova disciplina.

CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

=

ELIMINAZIONE DELLA FABBRICA NERA

finali - prevede che i gestori inoltrino domanda di autorizzazione in via ordinaria entro il mese di luglio 2007.

"In caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto, l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

Tuttavia, poiché alcuni impianti che non compaiono più negli elenchi sono ora disciplinati nell'art. 289 comma 14 (ad es. i gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di



VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPLOSIONE

D.Lgs. 233/03
SCADENZA 30 GIUGNO 2006

Sulla base del D.Lgs. 233/03, dovranno essere eseguite le seguenti attività:

- Analisi delle sostanze presenti in deposito o in ciclo produttivo o manipolate che rientrino nei limiti di esplosibilità: gas, vapori, nebbie, polveri. Detto limite si dovrà evincere dalle relative "SCHEDE DI SICUREZZA" e valutarne l'entità;
- Esame dei LUOGHI, DELLE MODALITA' DI UTILIZZO E DEI QUANTITATIVI PRESENTI di tali sostanze e/o preparati pericolosi;
- Valutazione del "RISCHIO ELETTRICO" e del "RISCHIO GENERICO: FONTI DI CALORE O FIAMME" tramite l'applicazione delle direttive imposte dalle NORME CEI e dal decreto stesso;
- Classificazione delle ZONE PERICOLOSE 0, 1, 2, 20, 21, 22 o NON PERICOLOSE secondo le predette NORME CEI e del Decreto;
- Attuazione delle AZIONI CORRETTIVE derivate dalle precedenti valutazioni con particolare riferimento agli IMPIANTI ELETTRICI ed alla MACCHINE presenti. AZIONI CHE DOVREBBERO ESSERE STATE INTRAPRESE GIA' ENTRO IL 30 GIUGNO 2006;
- Gli Impianti dovranno rispettare i requisiti imposti dalle relative NORME CEI ed essere assoggettati a VERIFICA PERIODICA BIENNALE da parte di ARPA o ORGANISMO PRIVATO;
- Le Macchine dovranno essere MARCATE CE-ATEX.

Chiaramente, l'inottemperanza di predetta valutazione comporta pesanti SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI sino all'accusa di OMICIDIO COLPOSO in caso di INCIDENTE MORTALE.



SUL PROSSIMO NUMERO

SPECIALE ADEMPIMENTI NORMATIVI:

**CERTIFICAZIONE PRODOTTI PER LE COSTRUZIONI
CERTIFICAZIONE AZIENDALE VISION 2000
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE**

AVVIO DAL 08.01.2007 DI NUOVA RUBRICA/SERVIZIO:

“SCOPRI COME STAI E TI DIRO’ COSA FARE”

**SERVIZIO GRATUITO DI CONSULENZA
TRAMITE E-MAIL macreti@tin.it CON
DOMANDE E RISPOSTE IN 48 ore:**

Potete chiedere, inviando una e-mail, pareri e chiarimenti su problematiche inerenti la SICUREZZA, IMPIANTISTICA, MARCATURA CE, ANTINCENDIO, AMBIENTE, ECOLOGIA, QUALITA’ e PROBLEMATICHE TECNICO-ORGANIZZATIVE AZIENDALI. Avrete una risposta entro 48 ore e/o sarete contattati se richiesto con eventuale sopralluogo senza alcun impegno di proseguo.